

**REGOLAMENTO (CE) N. 1530/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 luglio 1999**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle

esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità
0105 11 11 9000	01	1,40
0105 11 19 9000	01	1,40
0105 11 91 9000	01	1,40
0105 11 99 9000	01	1,40
0105 12 00 9000	01	3,30
0105 19 20 9000	01	3,30
		EUR/100 kg
0207 12 10 9900	02	25,00
	04	25,00
0207 12 90 9190	02	25,00
	04	25,00
0207 12 90 9990	02	25,00
	04	25,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazachstan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Slovenia, della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

**NB:** I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.